

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4904 del 15/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016 intestata a DECO INDUSTRIE s.c.p.a. per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito nel Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5061 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016 intestata a DECO INDUSTRIE s.c.p.a. per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito nel Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6."* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 con Atto Prot. Com.le 82398, così come aggiornata e volturata in favore di **DECO INDUSTRIE s.c.p.a.**, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1378 del 20/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 08/05/2020, acquisita al Prot. Com.le 36444 e da Arpae ai PG/2020/67981-69250 del 08/05/2020 e del 12/05/2020, da **DECO INDUSTRIE s.c.p.a.** nella persona di Campri Antonio in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Caduti del Lavoro n. 2, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata per l'inserimento, in luogo dell'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, del seguente nuovo titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e quindi da considerarsi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 38137 del 15/05/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/71630, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/06/2020 Prot. Com.le 44336, acquisita da Arpae al PG/2020/81827, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Atteso che in data 07/07/2020 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 54448 e da Arpae ai PG/2020/97284-97906;

Dato atto che in data 15/07/2020, con Nota Prot. Com.le 57210 acquisita da Arpae al PG/2020/101923, il SUAP del Comune di Forlì ha trasmesso richiesta di ulteriori integrazioni in merito all'impatto acustico;

Visto che, a seguito di concessione proroga, in data 26/08/2020 e in data 03/09/2020 la ditta ha trasmesso le integrazioni complete, acquisite da Arpae al PG/2020/122719-126413;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 75673 del 03/09/2020, acquisita da Arpae

al PG/2020/134774, la Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA per aumento quantitativo di farine e inserimento silos e area carico/scarico; Viste le integrazioni della ditta Deco Industrie P.G. 68893/20 consistenti in documentazione di impatto acustica redatta dal TCA C. Bonfè da cui si evince che, anche con le modifiche, l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/10/20120, con il quale il Responsabile dell'endoprocedimento oltre a dare atto degli esiti della Conferenza di Servizi, ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A.

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016, avente ad oggetto: *“ D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 con Atto Prot. Com.le 82398, così come successivamente aggiornata e volturata, come segue:

- **L'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016**, avente ad oggetto: *“ D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 con Atto Prot. Com.le 82398, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di **DECO INDUSTRIE s.c.p.a., come segue:**

- **L'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 prot. n. 82398 a PAILA CAFE' S.R.L., successivamente aggiornata e volturata a a DECO INDUSTRIE s.c.p.a. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1378 del 20/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2019 prot. n. 31230 e in data 12/04/2019 prot. 33250. L'AUA sopracitata era comprensiva dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", inerente alla domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività n. 8. *"Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g"* di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.

Con la richiesta di modifica sostanziale di AUA in oggetto la Ditta, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, chiede l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in luogo dell'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del citato Decreto, in quanto intende aumentare i consumi di farina oltre la soglia massima dei 1500 kg/giorno per aderire alla autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, senza modifiche degli impianti esistenti, ad eccezione del nuovo sfiato del serbatoio dell'alcool etilico di cui alla emissione E15.

Trattandosi della prima istanza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi da considerare come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. 38137 del 15/05/2020 acquisita al protocollo PG/2020/71630 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì
- Azienda USL di Forlì;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche delle emissioni in atmosfera i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Con nota PG/2020/74023 del 21/05/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 44088 del 05/06/2020, acquisita al protocollo PG/2020/83647, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica e Edilizia Privata ha fatto pervenire le proprie valutazioni, di seguito riportate:

"CONSULTATI"

- *gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 36444/2020 e precedenti PG 33250/2019 – PG 31230/2019 – 82398-2016);*

– la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P di RUE 20;

VERIFICATO CHE

- che l'area sita in FORLÌ, VIA COLORNI n. 6, catastalmente distinta al Foglio 119 PART. 1712, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come - Zona produttiva di completamento e qualificazione, sottozona D1.2 - art. 60 delle norme di RUE;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Elettrodotto esistente di media tensione - 15kV - Cavo interrato e relativi rispetti, ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC (in particolare commi 11-15);
- che l'attività svolta dalla richiedente consiste in attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (piadina convenzionale e piadina senza glutine);

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 119 PART. 1712, per l'attività svolta dalla richiedente”.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni in merito a quanto richiesto dalla Ditta, al fine di stabilire i valori limite e delle prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

- Le emissioni E1a - E1b “GENERATORI DI CALORE” (210 kW ciascuno, a metano), E7 “GENERATORE DI CALORE” (24 kW, a metano), E8 “GENERATORE DI CALORE” (26,6 kW, a metano) sono relative a impianti termici civili per riscaldamento ambienti di lavoro, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.
- Emissione E10 “Silos farine” - Tale attività è compresa nei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” che stabilisce il valore limite per le polveri pari a 20 mg/Nmc, ed all'Allegato 4.8 “Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g” punto 3. della DGR 22369/2009 e smi, che stabilisce il valore limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc. In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali della DGR sopracitata. Considerata la presenza del pressostato differenziale, e vista la tipologia del filtro a maniche installato (con pulizia automatica ad aria compressa), la ditta si ritiene esonerata dall'autocontrollo annuale a questa emissione, previa verifica mensile dell'impianto di abbattimento, e relativa annotazione in registro delle emissioni vidimato da Arpa, come previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1.
- I bruciatori del forno di cottura piadina senza glutine di cui alla emissione E11 (110 kW, a metano) e del forno di cottura piadina convenzionale di cui alle emissioni E12, E13, E14 (n. 13 bruciatori per 754 kW complessivi, a metano) non danno origine ad emissioni convogliate singolarmente, ma gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi unitamente agli effluenti prodotti dalla cottura delle piadine. Le sole emissioni prodotte da tali bruciatori non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto che, come già detto sopra, le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse unitamente alle emissioni di sostanze inquinanti derivanti dalla cottura delle piadine, le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione e dovranno essere inserite al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”. Tali attività sono comprese al punto 4.1.21 “Cottura di prodotti di origine animali e vegetali” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.8 “Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g” punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare. Il sopracitato punto del CRIAER alla lettera b) prevede altresì che “I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”. La Ditta non ha previsto l'installazione di un sistema di abbattimento delle sostanze odorigene come

invece previsto al citato punto del CRIAER. In considerazione del fatto che per tale tipologia di emissioni derivanti dalla cottura di prodotti da forno presenti in stabilimenti analoghi non sono stati prescritti impianti di abbattimento per le sostanze odorigene e non si sono verificate ad oggi particolari criticità, e tenuto conto che tali lavorazioni non sono comprese nella Tabella 1 di cui alla recente Linea Guida interna di Arpae LG35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.", si accoglie l'esonero dall'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene, a condizione che, qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta debba provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei Criteri CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena;

- L'emissione E15 derivante dallo sfiato del serbatoio dell'alcool etilico, posto sotto una tettoia di protezione, si ritiene debba essere inserita in autorizzazione senza stabilire valori limite e prescrizioni, tenuto conto dei quantitativi in stoccaggio (4.000 litri) e della frequenza/durata di riempimento del serbatoio (1 volta al mese per circa 1 ora).

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, degli assensi anche impliciti acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 08/05/2020 P.G.N. 36444, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E1a - E1b – GENERATORI DI CALORE per riscaldamento ambienti di lavoro (210 kW ciascuno, a metano)

EMISSIONE E7 - GENERATORE DI CALORE per riscaldamento ambienti di lavoro (24 kW, a metano)

EMISSIONE E8 - GENERATORE DI CALORE per riscaldamento ambienti di lavoro (26,6 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di piadina convenzionale e piadina senza glutine sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E10 – SILOS FARINE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	3,7	m
Durata	30	minuti/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E11 – FORNO DI COTTURA PIADINA SENZA GLUTINE (110 kW, a metano)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

EMISSIONI N. E12, E13, E14 – FORNO DI COTTURA PIADINA CONVENZIONALE

(n. 13 bruciatori per 754 kW complessivi, a metano)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE N. E15 – SFIATO SERBATOIO ALCOOL ETILICO

Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g

Tenuto conto dei quantitativi in stoccaggio (4.000 litri) e della frequenza/durata di riempimento del serbatoio (1 volta al mese per circa 1 ora), non si stabiliscono valori limite e prescrizioni per le emissioni di alcol etilico derivanti dal riempimento del serbatoio e dalla sua respirazione.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Il monitoraggio periodico alla **emissione E10** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 5. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
4. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze odorigene delle attività di cottura di cui alle **emissioni E11, ed E12, E13, E14**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 *“Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale”* dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E10**, come richiesto al precedente punto 3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.